



“BRONI-STRADELLA S.p.A.”

Sede Legale: 27049 STRADELLA (PV) - Via Cavour, 28
Tel. 0385 43180 - 0385 246470 - Fax 0385 43108
E-mail: info@bronistradellaspa.it
Cod. Fisc. e Part. I. V. A. 01599690185
Cap. Soc. € 4.301.287,95
Registro Imprese Pavia n. 01599690185
R.E.A. PAVIA n. 196957



Al. to n. 1

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa intende supportare gli enti locali affidanti Servizi Pubblici Locali, in favore della scrivente società mista a maggioranza pubblica, in ordine alle disposizioni normative contenute nel D.L. 30 dicembre 2013, n. 130 “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*” (G.U. n. 304 del 30.12.2013). In particolare si ritiene necessario sottoporre all’attenzione di amministratori locali (sindaci, assessori e/o consiglieri comunali), personale incaricato dell’attività gestionale (segretari comunali, tecnici e/o personale amministrativo) la lettura delle disposizioni contenute nell’art. 13 del menzionato D.L., che disciplina specificatamente “*Termini in materia di servizi pubblici locali*”. Al fine di una complessiva valutazione del disposto di legge occorre leggere l’art. 13 in combinato disposto con l’art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 221/2012).

L’importanza delle norme approvate, infatti, risiede nelle modifiche apportate alla disciplina in materia di Servizi Pubblici Locali che integrano l’articolo 34 del D.L. 179/2012 con le seguenti previsioni:

Decreto Legge 30.12.2013, n. 150 - Art. 13 *Termini in materia di servizi pubblici locali*

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Alla luce della suddetta normativa appare utile sottoporre le seguenti considerazioni:

- i. L’istituzione dell’ente di governo dell’ambito è un elemento imprescindibile ai fini dell’affidamento del servizio. In tal senso Regione Lombardia, a tutt’oggi, non ha adottato alcun provvedimento, pertanto ne conseguono difficoltà applicative sia per gli enti locali che le società affidatarie di SPL che intendono conformarsi ai modelli previsti dall’ordinamento europeo;
- ii. maggiormente incisiva, e non priva di problematiche, dal punto di vista amministrativo ed operativo, è il comma II. Tale disposizione, infatti, stabilisce che in caso di mancata istituzione, designazione dell’ente di governo dell’ambito, ovvero di mancato affidamento, entro il 30 giugno il Prefetto territorialmente competente dovrà sostituirsi al medesimo ente di governo.



nell'ambito della procedura da concludersi entro il 31.12.2014. Ne consegue che le determinazioni di Regione Lombardia dovranno essere assunte in un arco temporale assai ristretto;

- iii. a salvaguardare gli affidamenti in essere, invece, appare orientato il comma III che prevedendo la scadenza al 31.12.2014 di quelli non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, si configura come una proroga implicita dei tempi contrattuali.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene utile precisare che:

- i. prima della conversione in legge ordinaria del D.L. 150/2013 menzionato è utile approfondire i termini di legge, nonché le implicazioni operative derivanti dalla norma richiamata;
- ii. occorre valutare ogni utile azione volta a sensibilizzare Regione Lombardia in ordine alla definizione degli Ambiti, ai sensi del comma 1 art.3bis D.L. 138/2011, in quanto in assenza di tale determinazione ogni iniziativa a carico sia dei soggetti affidanti che dei gestori di S.P.L. potrebbe non apparire doverosa;
- iii. in ogni caso si conferma, pur in caso di assenza di apposita disposizione di legge (o altro provvedimento amministrativo) da parte di Regione Lombardia, la disponibilità della scrivente società ad adottare un modello gestionale conforme ai requisiti previsti dalla disciplina europea.

Quanto in parola prescinde da qualsiasi considerazione economica, sociale e del contesto di riferimento (non considerando situazioni locali di effettivi disservizi, contenziosi con il gestore, inerzia delle Regioni nella definizione degli enti di governo degli ambiti) lascia, ancora una volta, a carico dell'ente locale le decisioni in merito ai rapporti in essere con le società partecipate e gestori di S.P.L. che presentano situazioni particolari, ivi inclusi gli affidamenti scaduti o di prossima scadenza, creando non poche difficoltà operative.

In riferimento alla conformità dell'attuale modello gestionale/aziendale di Broni-Stradella S.p.A. alla disciplina europea si ribadisce che:

- la gara di genesi europea indetta per la selezione del socio privato di riferimento ha permesso alla scrivente società di omologarsi alle disposizioni comunitarie che consentono l'affidamento diretto di SPL da parte degli enti locali soci;
- il ruolo amministrativo-gestionale (nomina di consiglieri di amministrazione e/o dell'amministratore delegato) esercitato del socio privato già individuato rafforza la coerenza tra l'attuale modello gestionale e la disciplina europea de quo.

Broni-Stradella S.p.A., pertanto, pur dovendo adottare alcuni provvedimenti amministrativi che dovranno essere approvati dai consigli comunali degli enti affidanti, attualmente può ritenersi soggetto non difforme da quanto previsto dalla disciplina europea.


